SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1875-A)

RELAZIONE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE DI LEMBO)

Comunicata alla Presidenza il 27 ottobre 1986

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Modificazione alla dotazione organica del personale della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GIUGNO 1986

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

(Ministero grazia e giustizia - Pubblico impiego)

ONOREVOLI SENATORI. — Con leggi 18 gennaio 1983, n. 11 e 7 maggio 1986, n. 151, sono state istituite due nuove Corti di appello, rispettivamente a Salerno e a Campobasso, e sono state soppresse, nel contempo, le due sezioni distaccate della Corte di appello di Napoli aventi sede nelle predette città.

Al Ministero di grazia e giustizia compete l'onere di determinare, entro un termine, legislativamente definito (sei mesi dall'entrata in vigore della legge istitutiva per la Corte d'appello autonoma di Campobasso), il personale necessario al funzionamento delle due nuove Corti d'appello. La determinazione del personale, come appare ovvio, deve essere fatta tenendo conto non solo del numero, ma anche della qualificazione professionale, secondo una previsione legislativa che richiede corrispondenza tra importanza degli uffici e qualifica professionale. Infatti, il decreto presidenziale 14 maggio 1982, n. 306 ha modificato la dotazione organica delle qualifiche dirigenziali delle cancellerie e segreterie giudiziarie per adeguarle alle esigenze di servizio, stabilendo, tra l'altro, che la dirigenza delle cancellerie e delle segreterie delle procure generali delle Corti di appello fosse affidata, per la rilevanza che detti uffici assumono nella pratica giudiziaria, a personale con qualifica di dirigente superiore e che invece primi dirigenti dirigessero gli stessi uffici delle sezioni distaccate.

Ciò comporta, come appare evidente, un adeguamento di organico e quindi la previsione di un aumento di quattro posti di dirigente superiore, due per ognuna delle due nuove Corti d'appello, e la relativa soppressione di quattro posti di primo dirigente già nell'organico delle due sezioni soppresse. L'aumento della dotazione dei dirigenti superiori (da 63 a 67) comporta però un aumento di spesa nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, nonostante la contestuale riduzione di un numero equivalente di posti di primo dirigente (da 375 a 371); si propone perciò la riduzione di due unità della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie. È quest'ultima una scelta che potrebbe essere oggetto di critica perchè irregolare, solo se si ignorasse che la modificazione apportata nell'organico delle cancellerie e segreterie giudiziarie con il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1982, n. 306, già citato, adeguò il personale alle nuove esigenze aumentando gli organici dirigenziali di 275 unità, contemporaneamente diminuendo di 380 unità la dotazione organica del personale della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie. Cioè, confortato dal parere favorevole del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e dal consenso dei sindacati, il legislatore del 1982 ritenne che fosse necessario realizzare una diminuzione dell'onere globale previsto per le spese del personale del Ministero di grazia e giustizia rispettando però l'esigenza di privilegiare la qualificazione professionale nei confronti anche del numero dei dipendenti.

Per i motivi illustrati si invita l'Assemblea ad approvare il disegno di legge.

DI LEMBO, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore DE CINQUE)

8 ottobre 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non aver nulla da osservare, per quanto di competenza.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore NOCI)

15 ottobre 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il quadro *A* della tabella IV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, così come modificato dall'articolo 6 della legge 8 agosto 1980, n. 426, e dal decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1982, n. 306, è sostituito dal quadro *A* allegato alla presente legge.

2. La dotazione organica del personale della carriera direttiva, determinata dalla tabella *A* allegata alla legge 14 marzo 1968, n. 157, e successivamente modificata con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, legge 11 agosto 1973, n. 533, e decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1982, n. 306, è ridotta da 3.934 unità a 3.932 unità.

QUADRO *A*

DIRIGENTI DELLE CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	67	Dirigente della cancelleria della Corte di cassazione	1
			Dirigente della segreteria della procura generale presso la Corte di cassazione	1
			Dirigente della cancelleria del Tribunale superiore delle acque pubbliche	1
			Dirigente della cancelleria della corte di appello	25
			Dirigente della segreteria della procura generale presso la corte di appello	25
			Ispettore superiore	12
			Consigliere ministeriale aggiunto . .	2
E	Primo dirigente	371	Dirigente della cancelleria del tribunale	159
			Dirigente della segreteria della procura della Repubblica presso il tribunale	159
			Dirigente della cancelleria della sezione distaccata di corte di appello . . .	1
			Dirigente della segreteria della sezione distaccata di procura generale presso la corte di appello	1
			Ispettore capo	24
			Dirigente della cancelleria di uffici giudiziari di particolare importanza .	17
			Vice consigliere ministeriale . . .	10
	Totale . . .	438		